



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL'8 APRILE 2008

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, si è riunita il giorno 4 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

241) - RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO CAROPRESE (tesserato PD Poseidon SpA) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 24 del 5.3.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 117 del 18.3.2008 – Campionato Allievi).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che il calciatore Antonio Caroprese ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha parzialmente accolto il ricorso della Società PD Poseidon riducendo la propria squalifica fino al 31.3.2009, avverso la decisione del Giudice Sportivo CU. n. 24 del 5.3.2008 che aveva inflitto al medesimo la squalifica fino al 5.3.2011;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi di giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7/04/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

nonché in rappresentanza dell'A.I.A. Sig. Antonio Paone.

RECLAMO N. 169 della società A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°109 del 29.02.2008 (Squalifica calciatore CALABRETTA Stefano fino al 30.04.2009, squalifica calciatore GUARERI Alessandro fino al 30.09.2008).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

In via preliminare che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, di conseguenza, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

Che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara Cutro - Isola Capo Rizzuto del 26.02.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca a carico dei seguenti calciatori della società reclamante quanto qui di seguito riportato:

- 1) Guareri Alessandro tentava di colpire il direttore di gara con uno schiaffo al volto, senza riuscirvi, preferendogli, inoltre, frasi minacciose ed offensive. Lo stesso calciatore, dopo aver ricevuto la conseguente notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l'uscita dal terreno di gioco, reiterando il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del suddetto ufficiale di gara;
- 2) Calabretta Stefano preferiva frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro e, dopo avere subito il conseguente provvedimento di espulsione, colpiva il direttore di gara con uno schiaffo di modesta entità ed, inoltre, lo spingeva mettendogli una mano sul petto. Il Calabretta, mentre ritraeva la mano con cui aveva dato lo schiaffo all'arbitro, gli procurava un graffio sul collo, causandogli "una sensazione di bruciore" che, tuttavia, non gli impediva di portare a termine la gara. Il calciatore in questione, infine, mentre abbandonava il terreno di gioco, preferiva altre frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara.

Ritenute le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori suddetti;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 170 della società F.C. SAN MARCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°118 del 19.03.2008 (inibizione Sig. PIRAINO Ever Massimo fino al 19.03.2013).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

In via preliminare che, ai sensi dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

Che dal rapporto dell'arbitro della gara Mongrassano - San Marco del 16.03.2008 risulta che al 31° del I tempo Piraino Ever Massimo, che svolgeva le funzioni di massaggiatore della società F.C. San Marco, entrava sul terreno di gioco a seguito di una decisione dell'arbitro non condivisa, proferendo a quest'ultimo frasi offensive. Prima di essere allontanato, il Piraino colpiva il direttore di gara con tre schiaffi sul volto, senza tuttavia arrecargli conseguenze lesive, indirizzandogli, inoltre, espressioni offensive e minacciose;

Considerato che l'inibizione inflitta al dirigente in questione dal Giudice Sportivo Territoriale appare alquanto eccessiva, in considerazione, in particolare, della totale assenza di conseguenze lesive derivanti dal gesto violento posto in essere dal suddetto tesserato nei confronti dell'arbitro, così come esplicitamente precisato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, nel quale si legge: "Mi tirava tre schiaffi sul volto, che comunque non mi procuravano nulla";

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre detta sanzione in maniera congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Piraino;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al Sig. PIRAINO Ever Massimo, dirigente della società F.C. San Marco, fino al 31 DICEMBRE 2009;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 171 della società A.S.D. SILANA 1947

avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Silana 1947 (3 – 2) del 30.03.2008 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore COVONE Stefano.

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società A.S.D. Silana 1947 con il reclamo proposto chiede la vittoria a tavolino della gara La Sportiva Cariatese – Silana 1947 del 30.03.2008 per posizione irregolare del calciatore Covone Stefano poiché, a detta della reclamante, non sarebbe autorizzato ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.;

rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti, infatti, il calciatore Covone Stefano è stato regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. (cfr. C.U. n° 120 del 26.03.2008) e quindi aveva titolo per partecipare alla gara del 30.03.2008;

Che, pertanto, in reclamo è infondato;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 172 della società U.S. CRUCOLESE

avverso la regolarità della gara Crucolese – Tortora (0 – 1) del 16.03.2008 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MEGA Giuseppe.

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;
rilevato che la società U.S. Crucolese con il reclamo proposto chiede la vittoria a tavolino della gara Crucolese - Tortora del 16.03.2008 per presunta posizione irregolare del calciatore Mega Giuseppe;

rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti, infatti, il calciatore Mega Giuseppe, nato il 29.08.1990, è regolarmente tesserato con la società S.S.D. Tortora a titolo definitivo con decorrenza 02.08.2007;

Che, pertanto, in reclamo è infondato;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 173 della società U.S. LAUROPOLI**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°36 del 19.03.2008 (Omologazione del risultato della gara Mandatoriccese – Lauropoli del 09.03.2008).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

Che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, e da quello del commissario di campo della gara Mandatoriccese - Lauropoli, disputatasi il 09.03.2008, risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato:

Dopo essere giunto al campo di gioco, il direttore di gara veniva avvicinato da un individuo qualificatosi come Mangone Francesco, dirigente della S.S. Mandatoriccese (inibito all'epoca dei fatti), che gli intimava con fare minaccioso che "oggi ci doveva essere un solo risultato, cioè la vittoria della propria squadra", così come testualmente riferito dall'arbitro nel supplemento di rapporto a sua firma.

Successivamente, il Mangone si posizionava dietro la rete di recinzione insieme ad un altro individuo, identificato dai carabinieri presenti come Valenzano Vincenzo, dirigente della medesima società (anch'egli inibito all'epoca dei fatti): entrambi i dirigenti, per tutta la durata della gara ed anche oltre (fino al rientro delle squadre negli spogliatoi), tenevano un comportamento offensivo e pesantemente minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Al 13° del I tempo, il calciatore Marincolo Luigi della Mandatoriccese, in seguito ad una decisione dell'arbitro, si scagliava contro quest'ultimo, colpendolo con un calcio ad una coscia che gli provocava "un forte dolore ed un vasto ematoma". Lo stesso calciatore tentava successivamente di colpire con un pugno il suddetto ufficiale di gara che, tuttavia, riusciva a schivarlo, prima di essere fermato, con difficoltà, da alcuni calciatori.

Dopo essere stato espulso, il Marincolo, posizionatosi all'esterno dei cancelli chiusi del terreno di gioco, minacciava di morte l'arbitro e tentava di rientrare in campo con l'evidente intento di reiterare la propria aggressione ai danni del medesimo ufficiale di gara, non riuscendovi, tuttavia, per il pronto intervento dei Carabinieri.

Al 26° del I tempo, il succitato dirigente Mangone Francesco, dopo vari tentativi effettuati in precedenza, riusciva ad entrare sul terreno di gioco in seguito ad una scaramuccia fra calciatori, minacciando ed insultando i calciatori della squadra avversaria: nel frattempo, due persone non identificate entravano in campo e colpivano con calci e pugni alcuni giocatori del Lauropoli.

Tale aggressione veniva sedata dall'intervento dell'arbitro che provvedeva a riportare la calma, facendo riprendere regolarmente il gioco. Su tale circostanza, il direttore di gara è stato chiaro nel proprio supplemento di rapporto, precisando che: "Dopo poco riuscivo a sedare il tutto e riprendevo regolarmente la gara".

Al termine della partita, i succitati dirigenti Mangone e Valenzano proferivano minacce ed insulti all'arbitro mentre questi si accingeva a fare rientro negli spogliatoi.

La Società U.S. Lauropoli proponeva reclamo avverso il regolare svolgimento della gara al Giudice Sportivo Territoriale, il quale, con decisione pubblicata sul *C.U. n.36 del 19.03.2008 della Delegazione Distrettuale di Rossano*, rigettava il reclamo in questione (sanzionando, con la medesima decisione, sia la S.S. Mandatoriccese che i relativi tesserati resisi responsabili dei fatti esposti in precedenza).

La decisione assunta dal giudice di prime cure appare corretta.

Infatti, dal rapporto dell'arbitro risulta chiaramente che, dopo le interruzioni dovute ai fatti narrati in precedenza (esauritisi, peraltro, in un breve lasso di tempo), la gara è stata portata regolarmente a termine.

Pertanto, dagli atti ufficiali non emerge alcun elemento che induca a ritenere che le situazioni ed i fatti verificatisi abbiano influito sulla regolarità dello svolgimento della gara in questione, e tantomeno che il direttore di gara abbia continuato la gara pro-forma.

Di conseguenza, il reclamo *de quo* deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 174 del Sig. RICCIARDI Giovanni (soc. A.S. Sersale Amatori)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°23 del 26.03.2008 (Squalifica fino al 31.03.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

In via preliminare che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dal reclamante;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

Che dal rapporto dell'arbitro della gara Amatori 95 Mesoraca - Amatori A.S. Sersale del 22.03.2008 risulta che il calciatore Ricciardi Giovanni dell'Amatori A.S. Sersale, non avendo condiviso una decisione arbitrale, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose, dandogli, nel contempo, "due leggeri schiaffetti sul volto" che non gli procuravano alcuna conseguenza lesiva né altri danni di alcuna natura;

Ritenuto conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata al Ricciardi dal Giudice Sportivo Territoriale in considerazione del fatto che il gesto perpetrato è stato di modestissima entità;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore RICCIARDI Giovanni fino al 19 OTTOBRE 2008; dispone restituirsi la tassa versata.

RECLAMO N. 175 della società A.C. CAMPANA

avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana (4 – 4) del 09.03.2008 Campionato Seconda categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori ABBRUZZESE Vincenzo e TERRANOVA Angelo (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

La società A.C. Campana propone reclamo avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana del 09.03.2008, deducendo che :

1. la distinta di gara della società San Giacomo Acri riportava al n° 14 il nome del calciatore Abbruzzese Vincenzo, che ha preso parte alla gara, senza tuttavia indicare né il suo documento d'identità né il tesserino federale;
2. il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980 non aveva titolo per partecipare alla gara poiché non tesserato per la società San Giacomo Acri;

rilevato che la mancata indicazione in distinta del documento d'identità del calciatore Abbruzzese Vincenzo (regolarmente tesserato per la società San Giacomo Acri) non ha alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara una volta che l'arbitro abbia proceduto alla sua identificazione, salvo che non risulti altrimenti che l'identificazione sia stata erronea, che sia residua incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara o che non si produca l'allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona;

rilevato, inoltre, che il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980, risulta regolarmente tesserato con la società San Giacomo Acri con decorrenza 15.03.2008;

il reclamo, pertanto, è infondato;

P.Q.M.

rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino